



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Torino, data protocollo

Signori Sindaci e Commissari dei Comuni
della Città Metropolitana di Torino

LORO SEDI

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio in zona rossa. Disposizioni concernenti le attività commerciali.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, di competenza dello scrivente ai sensi dell'art.55, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, si forniscono alcune precisazioni in merito alla tematica in oggetto.

In particolare, l'art.45, comma 2, del citato decreto, applicabile ai territori classificati in zona rossa, quale è attualmente l'intero territorio piemontese, dispone che *"sono chiusi, indipendentemente alla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici"*. Pertanto, in base a tale disposizione, sono consentite esclusivamente le attività mercatali riferite alle sole tre categorie di prodotti indicate dalla norma, che dovrà considerarsi tassativa in relazione alle tipologie di prodotti oggetto di vendita.

Si soggiunge altresì che l'eccezione alla sospensione della vendita al dettaglio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto, si riferisce alle attività commerciali al dettaglio, fattispecie differente e non riconducibile al concetto di mercati, per i quali restano ferme le sopraccitate prescrizioni di cui al comma 2 dell'art.45.

In relazione a quanto sopra, si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. al fine di assicurare il puntuale rispetto delle misure di contenimento del contagio di cui trattasi.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(L. Patente)